

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
CALABRIA		
<p align="center">L.R. 16/04/2002, n. 19. Pubblicata nel B.U. Calabria 23 aprile 2002, n. 7, supplemento straordinario n. 3.</p>	<p>Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria.</p>	<p>Art. 10 - Valutazione di sostenibilità e di impatto ambientale.</p> <p>1. La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e della Repubblica, attraverso le verifiche di coerenza e compatibilità.</p> <p>2. La verifica di coerenza accerta che i sistemi naturalistico – ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi ed alle procedure di cui alla presente legge, siano coerenti con quelle della pianificazione vigente, ai diversi livelli, e si applica agli obiettivi della pianificazione strutturale ed operativa; vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla tutela e conservazione del sistema naturalistico – ambientale; b) all'equilibrio e funzionalità del sistema insediativo; c) all'efficienza e funzionalità del sistema relazionale; d) alla rispondenza con i programmi economici. <p>3. La verifica di compatibilità accerta che gli usi e le trasformazioni del territorio siano compatibili con i sistemi naturalistico – ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi e alle procedure di cui alla presente legge. Essa trova applicazione nelle modalità di intervento della pianificazione strutturale ed operativa ed è rivolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili; b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività; c) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull'ambiente. <p>4. Gli enti titolari del governo del territorio, preliminarmente alla adozione degli atti di pianificazione strutturale danno vita a procedure di verifica della coerenza e della compatibilità di tali atti con gli strumenti della pianificazione urbana e territoriale e con i piani di settore ove esistenti, ai fini della valutazione di sostenibilità.</p> <p>5. Le procedure di verifica sono attuate attraverso la Conferenza di pianificazione, convocata ai sensi dell'articolo 13.</p> <p>6. Nelle ipotesi contemplate nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
CALABRIA		
		<p>27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2001, n. 197 si opera in conformità alle disposizioni contenute nella direttiva stessa specie per quanto attiene gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.</p> <p>7. In attuazione anticipata delle citate disposizioni comunitarie, lo studio di impatto ambientale deve riguardare l'insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che i piani anzidetti hanno sull'ambiente, inteso come sistema complesso delle risorse naturali ed umane (uomo, fauna, flora, suolo e sottosuolo, mare, acque superficiali e sotterranee, aria, clima, paesaggio, ambiente urbano e rurale) e delle loro reciproche interazioni. Nelle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione qualunque soggetto può presentare, nei periodi di pubblicazione previsti, osservazioni e proposte in ordine alla compatibilità ambientale e di esse deve tenersi conto ai fini dell'approvazione dello strumento. In sede di definitivo recepimento nell'ordinamento regionale della citata direttiva 2001/42/CE, da effettuarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno definite le norme procedurali di dettaglio e la relativa competenza. Fino a tale data le determinazioni in merito alle richieste di valutazione di impatto ambientale sono adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Ambiente".</p> <p>Articolo modificato ed integrato dall'articolo 10 della L.R. 10/08/2012, 35.</p>
<p>Circ. 7/03/2003, n. 770. Pubblicata nel B.U. Calabria 21 marzo 2003, S.S. n. 3 al B.U. 15 marzo 2003, n. 5. Emanata dal Dirigente regionale del Settore pianificazione e programmazione urbanistica nell'ambito del Dipartimento urbanistica.</p>	<p>Note esplicative per l'applicazione della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (legge urbanistica).</p>	<p>"4 – Valutazione di sostenibilità e di impatto ambientale [...] Si tratta quindi di dover applicare i contenuti e la metodologia della Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) agli strumenti urbanistici ritenendo la pianificazione territoriale non più come fine a se stessa, ma in grado di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile". Viene inoltre richiamata in sintesi la Direttiva.</p>
<p>Delib.G.R. 6/06/2005, n. 563. Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2005, n. 15</p>	<p>Revoca Delib.G.R. 11 gennaio 2005, n. 5 (Approvazione linee-guida art. 17, comma 5 della L.R. n. 19/2002) e costituzione Commissione.</p>	<p>Art. unico Revoca Delib.G.R. 11 gennaio 2005, n. 5 e Costituzione Commissione.</p>
<p>L.R. 24/11/2006, n. 14. Pubblicata nel B.U. Calabria 1 dicembre 2006, n. 22, Supplemento Straordinario 4 dicembre 2006, n. 1.</p>	<p>Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria.</p>	<p>Art. 1. [...] - All'art. 10, la rubrica dell'articolo è così modificata "Valutazione di Sostenibilità, di impatto Ambientale e strategica"; - All'art. 10, alla fine del comma 4, si aggiungono le parole "Tale verifica potrà essere effettuata, quando necessario, facendo ricorso alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE";</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
CALABRIA		
<p align="center">Delib.G.R. 4/08/2008, n. 535. Pubblicato nel B.U. Calabria del 16/08/2008, n. 16, Parti I e II, in vigore dal 16/08/2008.</p>	<p>Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali. Regolamento Regionale n. 3/2008.</p>	<p>[...]</p> <p>Art. 1 – Oggetto e finalità. 1. Il presente regolamento disciplina [...] la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi di cui all'articolo 6 – commi da 1 a 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali [...] 2. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione. In tale ambito: 1. la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. [...]. Art. 2 – Autorità competente e Nucleo VIA-VAS-IPPC. 1. L'Autorità competente [...] per la valutazione ambientale strategica [...] è il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria. [...]. 1. Per l'espletamento delle procedure indicate nel presente regolamento, la Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente, istituisce il Nucleo per la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (in seguito denominato Nucleo VIA-VAS-IPPC). [...]. Art. 3 – Composizione e funzionamento del Nucleo VIA-VAS-IPPC [...]. Art. 4 – Definizioni . [...] Capo II Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Art. 20 – Oggetto della disciplina Art. 21 – Modalità di svolgimento Art. 22 – Verifica di assoggettabilità Art. 23 – Redazione del rapporto ambientale Art. 24 – Consultazione</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
CALABRIA		
		<p>Art. 25 – Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione Art. 26 – Decisione Art. 27 – Informazione sulla decisione Art. 28 – Monitoraggio Art. 29 – Oneri istruttori [...]. Allegati (...) Allegato E. Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 22. Allegato F. Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13.</p> <p>Il Reg. Reg. 14/5/2009, n. 5.modifica il Reg.Reg. 4 agosto 2008, n. 3.</p>
<p align="center">Delib.G.R. 31/03/2009, n. 153. Pubblicato nel B.U. Calabria del 30/04/2009, n. 8.</p>	<p>D.G.R. 535 del 4/8/2008 – Modifica regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.</p>	<p>La Giunta Regionale (...) delibera (...):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. approvare le modifiche al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3 «Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali», così come riportate nell'allegato I, parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. dare atto che il testo definitivo del Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali è quello risultante dall'Allegato II, parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. dare mandato al Dipartimento Politiche dell'Ambiente per l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per la concreta attuazione della presente Deliberazione. <p>[...]. Allegato I. Modifica al Regolamento Regionale del 4 agosto 2008, n. 3 (Regolamento regionale delle procedure di VIA, di VAS e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni integrate Ambientali), pubblicato sul BUR del 16/08/08, n. 16. Allegato II. Regolamento regionale delle procedure di VIA, VAS e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali. [...]. Capo II. Valutazione Ambientale Strategica. Art. 20. Oggetto della disciplina. Art. 21. Modalità di svolgimento. Art. 22. Verifica di assoggettabilità. Art. 23. Redazione del rapporto ambientale.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
CALABRIA		
		<p>Art. 24. Consultazione. Art. 25. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultizioni della consultazioni. Art. 26. Decisione. Art. 27. Informazione sulla decisione. Art. 28. Monitoraggio. Art. 29. Oneri istruttori. [...].</p>
<p align="center">Reg. Reg. 14/5/2009, n. 5. Supplemento straordinario n. 2 al B.U. Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2009.</p>	<p>Modifica al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3. («Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali»), pubblicato sul BUR del 16/8/08 n. 16.</p>	<p>Allegato I. Modifica al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3.</p>
<p align="center">L.R. 12/6/2009, n. 19. Pubblicata nel B.U. Calabria 16 giugno 2009, n. 11, suppl. straord. 19 giugno 2009, n. 1.</p>	<p>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.</p>	<p>Art. 49. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19. 1. Alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all'articolo 10 alla fine del comma 1 si aggiungono le parole «e la Valutazione Ambientale Strategica»; b) all'articolo 10, dopo il comma 6 si aggiunge il seguente comma 6-bis: «Per gli strumenti di pianificazione che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che secondo il disposto del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni necessitano di valutazione ambientale, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve essere espletata, nelle diverse fasi di elaborazione, adozione e approvazione degli strumenti, in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, Titoli I e II»; [...].</p>
<p align="center">Delib.GR 29/10/2010, n. 701. Pubblicato nel B.U. Calabria 2 novembre 2010, n. 20, Suppl. Straord 15 novembre 2010, n. 3. Reg. Reg. 08/11/2010, n. 17.</p>	<p>Modifica al Reg. Reg. 4 agosto 2008, n. 3 (“Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”), pubblicato sul BURC del</p>	<p>Art. 2. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo: «Art. 3-bis. Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC. 1. È istituita, come organo di supporto al Nucleo VIA-VAS-IPPC, una Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC, costituita da dipendenti interni all'Amministrazione Regionale a qualsiasi titolo in servizio presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente e/o dipendenti dell'A.R.P.A.CaL (...). [...].</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
CALABRIA		
	16 agosto 2008 n. 16.	<p>Art. 3. [...]. Dopo l'art. 18 è inserito il seguente articolo: «Art. 18-bis. Compiti della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC. 1. Alla Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC sono assegnati i seguenti compiti: a) accertare l'idoneità della documentazione ed individuare a quale tipologia di intervento il progetto e la relativa documentazione si riferisce; b) accertare la completezza della documentazione e degli elaborati presentati al fine dell'ammissibilità all'istruttoria, richiedendo, quando ne rilevi l'incompletezza, per una sola volta, le integrazioni e/o i chiarimenti necessari; c) custodire e archiviare gli atti, gestire i rapporti con le utenze, ricevere le osservazioni e provvedere a comunicare queste ultime al soggetto proponente, trasmettere le decisioni ai soggetti interessati. 2. L'attività della Segreteria Tecnica si conclude con una relazione scritta contenente una descrizione dell'attività svolta, la descrizione dell'intervento, i presupposti di diritto, da trasmettere alla Commissione, unitamente a tutta la pertinente documentazione.». [...].</p>
<p align="center">Delib.G.R:23/12/2011, n. 624. Pubblicata nel B.U. Calabria 1 febbraio 2012, n. 2.</p>	<p>Approvazione del disciplinare Operativo inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, integrazione R.R. n. 3 del 04/08/2008 e approvato con Delib.G.R. n. 535/2008.</p>	<p>La Giunta Regionale [...] Delibera Di approvare il "Disciplinare operativo inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale" ed i relativi allegati, parte integrante della presente delibera; [...]. Allegato A. Indirizzi per la redazione del Rapporto Preliminare ambientale e del Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del Dlgs. 152/06 e all'art.23 del R.R 03/2008 e ss.mm.ii. Allegato B. Modalità di convocazione della Conferenza di Pianificazione e Questionario Guida sul Rapporto Ambientale Preliminare quale ausilio alle Consultazioni Preliminari. Allegato C. Schema di Avviso di adozione del Piano, Avvio delle consultazioni e deposito per la pubblica consultazione e la presentazione di osservazioni. Allegato D. Indirizzi per la redazione per la dichiarazione di sintesi – informazione sulla decisione (Delib.G.R. 152/2006 e ss.mm.ii. art.17). Disciplinare operativo. Documento di supporto per la redazione del Rapporto Ambientale.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
CALABRIA		
<p align="center">L.R. 10/08/2012, 35. Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2012, n. 15, S.S. 18 agosto 2012, n. 1.</p>	<p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria”.</p>	<p>Art. 10. Modifiche all’articolo 10, L.R. n. 19/2002. 1. L’articolo 10 della legge regionale n. 19/2002 è modificato ed integralmente sostituito come segue: “Art. 10. Valutazione ambientale strategica. 1. La Regione, le provincie e i comuni provvedono, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale. Essa è effettuata conformemente alla legislazione nazionale e regionale nonché al regolamento vigente. 2. La Valutazione ambientale strategica è un processo obbligatorio nella fase di elaborazione, adozione e approvazione per tutti i piani e i programmi di cui all’ articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii..È finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente nonché a contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di elaborazione e di approvazione del piano, assicurando anche la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Tale processo comprende l’elaborazione di un Rapporto Ambientale Preliminare, l’eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio. In particolare la Valutazione ambientale, è un processo obbligatorio per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti ai vari livelli dalla normativa nazionale e regionale. 3. Con riferimento alla pianificazione strutturale ed operativa la valutazione ambientale strategica è rivolta in particolare: a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all’approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all’uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili; b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività, con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo; c) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d’interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull’ambiente. 4. La valutazione ambientale strategica e della verifica di coerenza si attuano attraverso un processo di partecipazione che si sviluppa anche all’interno della conferenza di pianificazione, convocata ai sensi dell’articolo 13, ed accompagna l’intero processo di formazione, adozione e approvazione del piano. 5. Il rapporto ambientale, redatto ai fini della VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come parte integrante della proposta di piano oggetto di adozione, deve riguardare l’insieme degli impatti significativi, diretti ed indiretti, a breve, medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi e sinergici, positivi e negativi, che gli strumenti</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
CALABRIA		
		di pianificazione possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, il suolo e sottosuolo, l'acqua, il mare, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio architettonico e archeologico, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale e le loro reciproche interazioni. Esso deve essere elaborato nell'ambito della redazione del Piano e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal regolamento regionale".
<p align="center">LR 03/09/2012, n. 39. Pubblicata nel B.U. Calabria 1 settembre 2012, n. 16, S.S. 11 settembre 2012, n. 2.</p>	<p>Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI.</p>	<p>Art. 1. Struttura Tecnica di Valutazione (S.T.V.). 1. Per l'espletamento delle attività di istruttoria tecnica e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale – in particolare con riferimento ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), valutazione ambientale strategica (V.A.S.), autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e valutazione di incidenza (V.I.) – è istituita la Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito anche: S.T.V.), incardinata presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente. 2. La S.T.V., che sostituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC operativo presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente – presieduta dal Dirigente Generale del medesimo, è organizzata in modo da comprendere le professionalità necessarie per il congruo e completo espletamento delle attività di competenza in materia di valutazione ambientale. Essa è costituita da un contingente di personale in numero non superiore a quindici unità, di cui una unità in rappresentanza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Calabria, dotate di adeguate competenze professionali. I componenti della struttura sono individuati tra i dipendenti dei ruoli della Regione Calabria ovvero degli enti e delle agenzie strumentali della Regione, da collocare nella S.T.V. previo comando, distacco o analogo provvedimento di utilizzazione.</p>
<p align="center">Delib.G.R. 18/10/2013 n. 361. Pubblicata nel B.U. Calabria 16 gennaio 2014, n. 2.</p>	<p>Approvazione del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI.", pubblicata sul BUR n. 16 del 1° settembre 2012, s.s. n. 2 dell'11 settembre 2012 e s.m.i. - trasmissione alla IV Commissione consiliare.</p>	<p>Allegato. Schema di Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI." Pubblicata sul BUR n. 16 del 1° settembre 2012, S.S. n. 2 dell'11 settembre 2012. PARTE PRIMA: STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA S.V.T. Art. 1 Oggetto e finalità. Art. 2 Composizione della Struttura Tecnica di Valutazione (S.T.V.) VIA-VAS-IPPC-VI. Art. 3 Individuazione dei componenti della S.T.V. Art. 4 Funzionamento della S.T.V. Art. 5 Attività valutativa della S.T.V. Art. 6 Attività di disamina istruttoria della S.T.V. Art. 7 Competenze ulteriori della S.T.V. in materia di A.I.A. PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 8 Determinazione degli oneri nei procedimenti di valutazione ambientale. Art. 9 Determinazione degli oneri per i procedimenti di valutazione ambientale strategica.</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS		
Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
CALABRIA		
		Art. 10 <i>Determinazione degli oneri per i procedimenti di Autorizzazione integrata ambientale.</i> Art. 11 <i>Determinazione degli oneri per i procedimenti di Valutazione di Incidenza.</i> Art. 12 <i>Incentivo prestazione professionale tipica.</i> (...).
Reg.Reg. 05/11/2013, n. 10. Pubblicata sul BUR n. 16 dell'11/9/2012, Supplemento Straordinario n. 2 dell'11/9/2012.	Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI"	Parte Prima. <i>Struttura e Funzionamento della S.T.V.</i> Parte Seconda. <i>Disposizioni Finanziarie.</i> Parte Terza. <i>Disposizioni in tema di Abrogazioni, norme transitorie e finali.</i> (...).
Fonte normativa sul sito web: <ul style="list-style-type: none"> - www.regione.calabria.it – Portali tematici – Ambiente – VAS – Normativa – Regionale - www.arpacal.it – VIA/VAS/IPPC - www.paone.eu (bur) 		